


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 31 marzo 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge finanziaria regionale 2015.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2015, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge finanziaria regionale 2015.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel Documento annuale di programmazione (DAP), con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2015-2017 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2
(Ricorso al mercato)

1. Per l'anno 2015 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, è fissato, in termini di competenza, in euro 200.238.100,54 di cui l'importo di euro 16.500.000,00 per conseguire il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2015 e l'importo di euro 183.738.100,54 determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti.

Art. 3
(Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), è sostituito dal seguente:

"2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

- a) ghiaia e sabbia: 0,25 euro;*
- b) argilla: 0,25 euro;*
- c) arenarie e calcariniti: 0,30 euro;*
- d) calcari: 0,35 euro;*
- e) basalti: 0,35 euro;*
- f) altre: 0,30 euro."*

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4
(Disposizioni per gli enti dipendenti)

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella C) allegata alla presente legge.

TITOLO III INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 5

(Finanziamento di programmi comunitari 2014-2020)

1. Ai sensi dell'articolo 47, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e successive modificazioni ed integrazioni, al cofinanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) e alla U.P.B. 16.1.003 (cap. A9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.

2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto stabilito dal citato articolo 47 della l.r. 13/2000, su conforme proposta dell'autorità di gestione.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 6

(Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13)

1. Al comma 3, dell'articolo 86 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo), dopo le parole: *"all'articolo 10"* sono aggiunte le seguenti: *"e all'articolo 39"*.

Art. 7

(Disposizioni in materia di riscossione della tassa automobilistica regionale)

1. La riscossione della tassa automobilistica regionale è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'articolo 114-septies del medesimo d.lgs. 385/1993, previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplina le modalità di erogazione del servizio, l'accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali previsti per lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, sono tenuti a fornire una fidejussione bancaria o assicurativa disciplinata dalla Giunta regionale, con proprio atto.

Art. 8

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29 della l.r. 13/2000 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017, restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A) e B) allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e triennio 2015-2017, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella Tabella C) allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della l.r. 13/2000, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nella Tabella D) allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella di cui al comma 3, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2015 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2015 e per gli anni 2016 e 2017 nel bilancio pluriennale 2015/2017.

2. Al finanziamento della minore entrata derivante dall'articolo 3, pari ad euro 240.000,00 per ciascuno degli anni 2015 - 2016 - 2017, si fa fronte come segue:

a) quanto ad euro 140.000,00 con pari riduzione dello stanziamento di cui alla U.P.B. 02.1.004 (contributi ad enti e associazioni) del bilancio regionale 2015/2017;

b) quanto a euro 100.000,00 con pari riduzione dello stanziamento di cui alla U.P.B. 02.1.013 (gestione delle risorse umane) del bilancio regionale 2015/2017.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 30 marzo 2015

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Bracco, deliberazione n. 236 del 4 marzo 2015, atto consiliare n. 1831 (IX Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 10 marzo 2015;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 23 marzo 2015, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Mariotti per la maggioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1831/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 24 marzo 2015, deliberazione n. 406.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 3, alinea:

— Il testo vigente dell'art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante "Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni" (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2), come modificato dalle leggi regionali 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1), 23 dicembre 2004, n. 34 (in B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), 24 dicembre 2007, n. 36 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12

Contributo per la tutela dell'ambiente.

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

a) ghiaia e sabbia: 0,25 euro;

b) argilla: 0,25 euro;

c) arenarie e calcariniti: 0,30 euro;

d) calcari: 0,35 euro;

e) basalti: 0,35 euro;

f) altre: 0,30 euro.

3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

4. Alle Province di Perugia e di Terni, per l'esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell'attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi.

5. I contributi riscossi dalle Province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti per una quota pari al trentatré per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva e alla Regione.

6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell'ambiente prioritariamente connesse all'esercizio dell'attività estrattiva.

7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all'articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.

9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis.

10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province di cui al comma 5.».

Nota all'art. 5:

— La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57) e 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34).

Il testo dell'art. 47 è il seguente:

«Art. 47

Finanziamento di programmi comunitari.

1. Nello stato di previsione della spesa, è iscritto, in apposita unità previsionale di base, un fondo per il finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario, nell'importo stabilito con la legge finanziaria.

2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1, costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma presentate o da presentare agli organi comunitari e statali.

3. La Giunta regionale, in relazione all'approvazione dei programmi attuativi di regolamenti comunitari da parte della Unione Europea e dello Stato, provvede con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, all'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base.

4. In conseguenza delle modificazioni intervenute ai piani finanziari dei programmi di cui al comma 3, da parte di organi comunitari e statali, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni necessarie, anche mediante prelievo dal fondo di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio alle modifiche intervenute.».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 86, comma 3 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, recante “Testo unico in materia di turismo” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 86

Norma finanziaria.

Omissis.

3. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 10 e all'articolo 39 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto alla unità previsionale di base 02.1.005 “Amministrazione del personale” del bilancio regionale (cap. 560 - Spesa obbligatoria).

Omissis.».

Nota all'art. 7, comma 1:

— Si riporta il testo degli artt. 13 e 114-septies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 settembre 1993, n. 230), modificato ed integrato dai decreti legislativi 27 gennaio 2010, n. 11 (in S.O. alla G.U. 13 febbraio 2010, n. 36) e 13 agosto 2010, n. 141 (in S.O. alla G.U. 4 settembre 2010, n. 207):

«Art. 13

Albo

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

Art. 114-septies

Albo degli istituti di pagamento

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.

2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

[3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114-sexies.].».

Nota all'art. 8, commi 1 e 3:

— Il testo degli artt. 29 e 30, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 5), è il seguente:

«Art. 29
Fondi speciali.

1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.

4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 36.

Art. 30
Leggi regionali di spesa.

Omissis.

3. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa e l'onere per competenza e per cassa relativo al primo anno di applicazione. Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale cessano di avere validità a partire dall'esercizio finanziario 2000. La legge finanziaria regionale determina le quote destinate a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, tenendo anche conto degli impegni giuridicamente perfezionati.

Omissis.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».